

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I - NORME DI ATTUAZIONE

CAPO IV - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PARTI PRIVATE E AI DIFENSORI

Art. 23 Assenza delle parti private diverse dall'imputato

1. L'assenza delle parti private diverse dall'imputato regolarmente citate non determina la sospensione o il rinvio del dibattimento, né la nuova fissazione dell'udienza preliminare a norma degli articoli [420-bis](#) e [420-ter](#) del codice.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo [82](#) comma 2 del codice, nel caso di mancata comparizione delle parti private diverse dall'imputato, la sentenza è notificata alle stesse per estratto unitamente all'avviso di deposito della sentenza.